



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Settore Socio culturale

Regolamento della Consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2008

Art. 1 Costituzione

In seno all'Amministrazione Comunale di Carpaneto Piacentino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2008 è istituito, ai sensi degli artt. 2, 4 e 33 dello statuto Comunale, un organismo di partecipazione rappresentativo delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato che operano in ambito sociale e socio-sanitario, culturale, sportivo, di tempo libero, ambientale, combattentistiche e d'arma che operano sul territorio comunale, con la denominazione di **Consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione**.

Art. 2 Soggetti ammissibili

Alla Consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione possono aderire:

1. tutte le Associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
2. tutte le Associazioni e le organizzazioni di volontariato che, pur non essendo iscritte all'Albo, svolgono la loro attività sul territorio comunale negli ambiti indicati all'articolo 1.

Tali associazioni, per la loro organizzazione formale o di fatto, dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 12/2005 oltre che dalla Legge 383/00 e dalla L.R. 34/2002 e dell'art. 29 e seguenti dello Statuto Comunale.

Art. 3 Compiti e Funzioni

1. La consulta Comunale del Volontariato e dell'Associazione è promossa dall'Amministrazione Comunale, che ne riconosce il ruolo istituzionale.
2. Assolve ai propri compiti e svolge le sue funzioni come segue:
 - a) consente la partecipazione delle Associazioni al momento della programmazione ed a quello dell'attuazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
 - b) analizza i problemi organizzativi del volontariato in relazione alle esigenze del territorio nonché i problemi normativi e di rapporto con le Istituzioni Pubbliche, fornendo pareri su aspetti specifici degli stessi;
 - c) formula proposte di iniziative promozionali e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - d) propone programmi di collaborazione e di scambio di esperienze fra le Associazioni nei vari casi di intervento;
 - e) analizza i bisogni della comunità e promuove progetti specifici correlandoli alle capacità operative delle Associazioni anche sulla base di eventuali stanziamenti previsti dal Bilancio comunale;

Art. 4 Composizione

La Consulta Comunale del Volontariato è composta da due membri per ogni associazione aderente, di cui uno effettivo ed uno supplente.

I membri supplenti possono partecipare alle riunioni della Consulta Comunale del Volontariato senza diritto di voto; partecipano con diritto di voto in caso di assenza del membro effettivo corrispondente.

Non sono ammesse deleghe.

I membri della Consulta Comunale del Volontariato sono nominati dalla Giunta Comunale su designazioni delle rispettive associazioni di appartenenza e, salvo revoca e contestuale

sostituzione da parte delle stesse, rimangono in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale.

Qualora i membri effettivi siano assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla Consulta. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale previa contestazione di addebito ed acquisizione delle giustificazioni in un congruo termine concesso all'interessato. L'Associazione interessata provvede alla sostituzione del membro decaduto.

Le assenze devono essere giustificate di volta in volta al Presidente della Consulta.

Art. 5 Organi

Sono organi della Consulta:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) L'Ufficio di Presidenza
- 4) il Segretario

Art. 6 L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai membri designati da ogni Associazione aderente, ai sensi del precedente art. 4.

Si riunisce almeno ogni sei mesi in seduta ordinaria.

Si riunisce in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti effettivi dell'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Sindaco o l'Assessore all'Associazionismo o un rappresentante di quest'ultimo, senza diritto di voto.

I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale designato dall'ufficio di Presidenza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti effettivi. E' valida in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

Di ogni seduta sarà redatto il verbale.

L'Assemblea può istituire Sezioni della Consulta e Gruppi di Lavoro secondo interessi e campi d'azione omogenei.

Art. 7 Il Presidente

L'Assemblea della Consulta elegge nel proprio interno, a maggioranza semplice di voti, il Presidente.

Il Presidente rappresenta la Consulta nei suoi rapporti esterni; è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei programmi, convoca e presiede le sedute.

Art. 8 L'Ufficio di Presidenza

È composto dal Presidente e da quattro membri con diritto di voto nominati dall'Assemblea nella seduta di insediamento.

Contestualmente l'Assemblea procede altresì alla nomina del Vicepresidente e del Segretario, scegliendoli fra i quattro componenti l'Ufficio di Presidenza.

Nelle votazioni, qualora si verificano situazioni di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente nei casi di sostituzione previsti.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sostituzione per assenza o impedimento del Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni; predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, programma il lavoro annuale e organizza le relative attività, esamina le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento e riferisce all'Assemblea sulle proposte di modifica ed integrazione del medesimo.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o dei 2/3 dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 9 Sede e supporto amministrativo

L'Amministrazione comunale assicura alla Consulta la sede e il supporto necessario all'espletamento delle ordinarie funzioni di competenza (cancelleria, fotocopie e supporto amministrativo).

Art. 10

Approvazione, modificazioni ed integrazioni

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2008 può essere modificato ed integrato su proposta dei due terzi dell'Assemblea, sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 11

Norme transitorie e finali

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a cura dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere data, per iscritto e con l'invio di copia del presente Regolamento, notizia a tutte le Associazioni ammissibili di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Entro i 60 giorni successivi le Associazioni di cui sopra dovranno inoltrare richiesta di partecipazione al Comune, indicando altresì i nominativi dei due membri designati.

Entro i successivi 30 giorni la Giunta Comunale procederà alla nomina ed il Sindaco convocherà i componenti per l'insediamento.

Le Associazioni che per comprovati motivi non avranno presentato domanda nei termini, potranno rivolgere istanza al Sindaco per essere ammesse a far parte della Consulta. La Giunta Comunale procederà alla nomina entro i successivi 30 giorni.